

ACCORDO

tra

Agenzia di PERUGIA STAZIONE
Generali Italia Spa Via Sicilia 9/C



Premesso che:

- **L'Agenzia di PERUGIA STAZIONE di Generali Italia S.p.a.** (d'ora in poi denominata **agenzia**) si è resa disponibile ad offrire un servizio di consulenza puntuale e personalizzato agli associati del **C.R.A.L. Dipendenti del Comune di Perugia** circa le ultime novità in materia fiscale, previdenziale, assicurative e finanziarie, formulando una serie di offerte specifiche;
- **Il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori** (d'ora in poi denominata **C.R.A.L.**) intende agevolare i propri iscritti, in regola con i versamenti e con la tessera regolarmente vidimata per l'anno in corso, nella scelta di un interlocutore assicurativo affidabile, nell'ottenimento di un adeguato servizio di consulenza, nella stipula di polizze a condizioni contrattuali adeguate al rischio e tariffaria di particolare favore;

tra C.R.A.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI PERUGIA e l'Agenzia di PERUGIA STAZIONE
si stipula il seguente Accordo:

1. **L'Agenzia di PERUGIA STAZIONE** si impegna a interpellare e incontrare i singoli Associati tramite il proprio personale professionalmente qualificato, per illustrare le caratteristiche e le agevolazioni delle offerte oggetto del presente Accordo, oltre che a fornire un servizio di consulenza sulle posizioni assicurative in essere.
 2. **L'Agenzia di PERUGIA STAZIONE** si impegna ad offrire agli associati oltre ai servizi di consulenza prima accennati, l'ampia gamma dei prodotti assicurativi di cui dispone per individuare la soluzione ottimale per la tutela delle molteplici esigenze di ciascun dipendente, incluso un servizio di analisi e consulenza previdenziale.
 3. In particolare, considerato l'ambito in cui opera questo Accordo, **l'Agenzia di PERUGIA STAZIONE** si impegna a praticare agli associati condizioni di particolare favore dedicate alla tutela della persona, della famiglia, del patrimonio, delle professioni, delle attività commerciali, delle attività artigiane e produttive, applicando sulla tariffa in vigore sconti sul ramo **salute, incendi, rc, rc auto e tutela degli animali** fino al:
 - 30%
 4. **L'Agenzia di PERUGIA STAZIONE** si impegna a praticare le condizioni di favore sopra menzionate **anche ai familiari conviventi degli associati** del C.R.A.L.;
 5. Verrà riconosciuto come contributo da elargire con cadenza annuale l'8.5% del premio lordo del singolo contratto emesso a fronte del presente Accordo.
-

6. **IL C.R.A.L.** si impegna a comunicare ai propri associati in modo efficace e capillare, l'esistenza e i contenuti del presente Accordo, promuovendo e favorendo i contatti tra i consulenti dell'**Agenzia di PERUGIA STAZIONE** ed i propri associati. Le modalità di comunicazione e di promozione dell'Accordo più adatte da rivolgere agli associati (quali ad esempio: siti internet/intranet, locandine da apporre nelle sedi, lettere, depliant o mail, uso di marchio/logo etc.) verranno concordate preventivamente tra **C.R.A.L.** e l'**Agenzia di PERUGIA STAZIONE** a tale scopo **C.R.A.L.** potrà comunicare all'**Agenzia di PERUGIA STAZIONE** i dati necessari, nel rispetto della normativa sulla privacy.

7. A tal proposito **IL C.R.A.L.** anche per i propri associati, si obbliga per tutta la durata del presente Accordo, nonché successivamente alla sua scadenza o risoluzione, a mantenere riservate ed a non divulgare tutte le informazioni e notizie concernenti Generali Italia (e delle altre Società del medesimo Gruppo Generali), i propri Concessionari e/o Rivenditori, i prodotti ed i servizi da essi distribuiti, di cui fosse venuta eventualmente a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento privacy, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti l'Accordo, tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti e, comunque, connessi con il presente Accordo saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 ("GDPR"), in vigore il 25 maggio 2018, ed ogni misura, linea guida ed opinione emessa da una competente autorità garante della privacy, dal Working Party 29 istituito dalla Direttiva n. 95/46/EC, dall'European Data Protection Board istituito dall'articolo 63et seq. del GDPR e da ogni autorità competente. Sarà cura di entrambe le Parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi di cui al presente Accordo. A tal riguardo, **IL C.R.A.L.** garantisce che i dati personali eventualmente trasmessi a Generali Italia per il tramite dell'**Agenzia di PERUGIA STAZIONE** sono stati raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e la liceità degli stessi - quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta - per la destinazione ed agli usi di cui al presente Accordo. **IL C.R.A.L.** si impegna a tenere indenne e manlevare Generali Italia con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa privacy, anche se effettuati dai propri ausiliari.

8. L'**Agenzia di PERUGIA STAZIONE** attraverso il suo personale qualificato, offre la disponibilità di pianificare degli incontri collettivi, al fine di offrire una puntuale consulenza, ed individuali, in ragione delle singole specificità, sui temi della previdenza e delle coperture assicurative/finanziarie.

9. L'**Agenzia di PERUGIA STAZIONE** si impegna a proporre una ricorrente "verifica tecnica annuale" dei contratti stipulati per procedere alle eventuali azioni correttive necessarie e all'inserimento delle condizioni migliorative che il mercato continuamente esprime.

10. Il presente Accordo è da intendersi conclusa "intuitu fiduciae".
È fatto divieto alle Parti di cedere la stessa a terzi ed i diritti che da essa scaturiscono.

11. Il presente Accordo è soggetto esclusivamente alla legge italiana.
La risoluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Accordo è di competenza del Foro di **PERUGIA**.

12. Qualsiasi comunicazione prevista dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata A.R., PEC o altro mezzo tracciabile ai seguenti indirizzi:

Agenzia Generali Italia di PERUGIA STAZIONE
Via Sicilia 9/c
06125
Alla c.a. dell'Agente **Andrea Dell'Orso**

13. Il presente Accordo è stipulato per la durata sino la scadenza del 31.12.2025 a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo e non prevede tacito rinnovo.
14. È facoltà delle Parti recedere liberamente dal presente Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione inoltrata a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni.
15. Tutte le clausole del presente Accordo sono state oggetto di specifica trattativa fra le Parti e perciò non si applicano gli artt. 1341 e 1342 C.C.

Redatta in due originali ad un solo effetto in Perugia, li 13/12/2023

C.R.A.L. Dipendenti Comune di Perugia
In persona del l.r.p.t. Alberto Mercanti

Generali Italia S.p.a.
Agenzia di Perugia Stazione

Gli sconti sono applicabili sulle tariffe Generali Italia in essere e le agevolazioni riservate non sono cumulabili con altre iniziative in corso.

L'offerta assicurativa proposta in questo Accordo potrebbe essere soggetta a variazioni, limitazioni o interruzioni.

I Set Informativi di tutte le soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. oggetto dell'Accordo sono disponibili nelle Agenzie Generali Italia e su generali.it.